



Risponde **Mauro Marin**  
Medico di medicina generale  
esperto di problemi normativi

## Recupero quote degli assistiti deceduti

Il problema (che interessa anche altri colleghi marchigiani) riguarda il recupero delle quote degli assistiti morti, che spontaneamente abbiamo comunicato alla Asl in virtù di una collaborazione richiestaci. La Asl però, attuando i termini di prescrizione previsti dall'art. 2948 del Codice Civile, ci richiede cinque anni di arretrati con riserva ulteriore di ripetizione delle somme sino a dieci anni, avvalendosi della decisione del Consiglio di Stato, sezione V, con decisione n. 610 del 28/10/1998 (art. 2946 del Codice Civile - CC). Come dobbiamo comportarci di fronte a tale richiesta?

**Igino Fiacchini**  
Ostra Vetere (AN)

L'Asl è tenuta a comunicare al medico interessato la cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro l'anno dall'evento, ai sensi dell'art. 42, comma 4, dell'ACN 23 marzo 2005.

Secondo il predetto articolo, nell'ambito degli accordi regionali possono essere concordate modalità di tutela dei medici massimalisti dalla indisponibilità all'acquisizione di nuove scelte, dovuta a ritardo nella comunicazione delle cancellazioni per morte di assistiti del proprio elenco.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 42 il medico può opporre ricorso motivato al direttore generale dell'Asl per concordare l'entità e le modalità del rimborso dovuto entro 15 giorni da quando riceve la richiesta di rimborso delle quote capitarie. Infatti, l'Asl ha l'obbligo di motivare la richiesta di rimborso (art. 3, legge n. 241/90) e di valutare le ragioni difensive espresse dal medico presunto debitore (art. 10, legge n. 241/90). Ai sensi dell'art. 11 della predetta legge è dunque possibile concordare con l'ente creditore le modalità di restituzione delle somme percepite e non dovute.

La sentenza n. 6538 del 2 giugno 1999 della Cassazione sezione Lavoro afferma che le somme indebitamente corri-

sposte ai medici di medicina generale a titolo di quote capitarie sono da ritenersi ripetibili ai sensi dell'art. 7 della legge n. 526/1982. L'art. 7 della legge n. 526/1982 ha delegato alle Regioni la regolamentazione per il recupero di compensi erroneamente erogati ai medici di medicina generale.

Il recupero fino a cinque anni fa riferimento ai termini di prescrizione del risarcimento dell'art. 2947 del CC.

Ma la sentenza del Tribunale di Lanciano del 27 marzo 2007 ha stabilito che il medico convenzionato massimalista ha diritto al risarcimento per la mancata possibilità di acquisizione di nuovi assistiti quando l'Asl omette il dovere di comunicare nei tempi dovuti la cancellazione degli assistiti deceduti. Inoltre, la sentenza n. 11057 del 10.10.1992 della Cassazione sezione Lavoro afferma che il medico non è tenuto alla restituzione dei compensi ricevuti in buona fede se l'ammontare di tale restituzione pregiudicherebbe le sue esigenze di vita.

## Come posticipare il pensionamento

Cosa può fare il medico del Ssn che desidera posticipare il suo pensionamento?

**Lettera firmata**

Sia per i medici pubblici dipendenti che per i medici convenzionati col Ssn per la medicina generale, l'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 e l'art. 15 nonies, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 prevedono la facoltà di rimanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

Quando il medico è prossimo alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque inviare alla Asl per cui lavora una raccomandata A/R in cui manifesta la propria intenzione di avvalersi della norma predetta per rimanere ancora in servizio. Se l'Asl dovesse opporre un rifiuto, il medico può ricorrere al Giudice del Lavoro chiedendo, con il procedimento d'urgenza (ex art. 700 del CPC), l'emissione di un'ordinanza per far rispettare il suo diritto soggettivo. La competenza in merito del Giudice Ordinario per i medici del Ssn è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato sez. IV con sentenza n. 5176/2004 e dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite con sentenze n. 16219/2001 e n. 813/1999.

Il diritto alla proroga biennale del rapporto di lavoro col Ssn è stato riconosciuto con sentenza n. 586/2001 del Tribunale di Terni, ordinanza n. 580 del 9.2.2002 del Tribunale di Palmi, ordinanza n. 488 del 19.10.2002 del Tribunale di Fermo, sentenza n. 233 del 13.11.2003 del Tribunale di Pordenone, ordinanza del 15.1.2004 del Tribunale di Terni e ordinanza del 27.03.2004 del Tribunale di Ferrara. In particolare le ultime due ordinanze hanno anche interpretato l'art. 6 del D.Lgs. n. 254/2000 ritenendo che esso abbia sospeso l'efficacia del comma 3 dell'art. 15 nonies del D.Lgs. 502/1992 limitatamente all'estensione ai medici convenzionati del nuovo limite dei 65 anni d'età per andare in pensione, invece del limite dei 70 anni d'età già previsto dal Dpr n. 484/1996, art. 6, comma 1, lettera a. Quindi il limite d'età per andare in pensione per i medici convenzionati rimane fissato a 70 anni d'età, poiché l'ultimo comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 254 del 28.7.2000 prevede espressamente che la sua eventuale modifica sia delegata a un provvedimento di un'apposita Commissione Stato-Regioni che non risulta ancora istituita e attivata. Infatti, l'art. 4 delle fonti del diritto del CC precisa che i regolamenti (quali sono l'ACN 2005 per la medicina generale e il Dpr 270/2000) non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge (D.Lgs. 254/2000), le quali sono imperative su norme di rango inferiore.